

ALLEGATO

INTEGRA E COMPLETA C.G.A. MOD. 55171

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato intendendosi per tale la scuola di sci e i maestri di cui all'apposito elenco di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell'attività assicurata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Ausiliari e/o da altre persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga per lo svolgimento dell'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Qualora l'Assicurato sia un Ente Sportivo o un Circolo, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dei legali rappresentanti, dei dirigenti e dei componenti i consigli direttivi per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata.

L'obbligazione della Società è prestata nei limiti dei massimali assicurati nella scheda di polizza Mod.55170, delle franchigie ivi riportate e delle altre condizioni di polizza.

2. QUALIFICA DI TERZI

La qualifica di terzo si intende estesa a tutte le persone che non rientrino nelle esclusioni sottoindicate.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
- c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tra di loro i partecipanti all'attività assicurata, limitatamente alle polizze AUTOMATICHE.

3. EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Ferme restando le altre condizioni di polizza, l'assicurazione è valida purché l'Assicurato sia abilitato all'esercizio dell'attività assicurata in conformità alle norme di legge vigenti (licenze, permessi, patenti, brevetti, certificati medici di idoneità, ecc.).

4. TRASFERIMENTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei casi di danni risarcibili a termini di polizza, per fatti dell'Assicurato di cui debba rispondere il genitore, o il tutore, l'assicurazione si intende estesa a questi ultimi.

5. DANNI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE

A titolo esemplificativo e non limitativo, e sempreché intervenuti durante e in conseguenza dell'attività assicurata, l'assicurazione comprende, tra gli altri, i danni derivanti da:

- 1) uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento dell'attività assicurata.



- 2) Uso e conduzione degli impianti e apparecchiature di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione.
- 3) Uso e conduzione di posti di pronto soccorso e infermeria.
- 4) Proprietà o detenzione di distributori automatici, videogiochi, flippers, e simili.
- 5) Proprietà, uso, custodia di attrezzi, armi, animali inerenti l'attività assicurata.
- 6) Mancato o insufficiente funzionamento di dispositivo di allarme, segnalazione, sicurezza, evacuazione.
- 7) Incendio, sviluppo di gas e vapori tossici o asfissianti, limitatamente ai danni fisici alle persone.
- 8) Avvelenamento o intossicazione da cibi o bevande somministrate in posti di ristoro, sofferti da qualsiasi partecipante regolarmente iscritto all'attività assicurata; restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore.
- 9) Proprietà e manutenzione di insegne, cartelloni pubblicitari, striscioni, transenne, corde, recinzione, impianti per la produzione della neve e quant'altro di simile e ovunque installati nel territorio nazionale, con esclusione dei danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicati; restando inteso che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
- 10) Attuazione del servizio di vigilanza, sorveglianza, controllo.
- 11) Sono inoltre compresi i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di trasportato su autovettura nei confronti di terzi non trasportati sulla stessa: come pure i danni (esclusivamente lesioni personali) subiti dal terzo proprietario di
 - 12) autovettura o motociclo guidati dall'Assicurato.
- 13) Organizzazione e promozione di manifestazioni o gare di sci , per danni involontariamente cagionati a terzi ,sia da fatto proprio che dei maestri ,delle persone e/o dei collaboratori facenti parte dell'organizzazione.
- 14) Organizzazione ed esercizio di gite o trasporti connessi con l'attività del maestro eseguiti con mezzi pubblici o privati e semprechè noleggiati e/o di proprietà dell'assicurato e ferma restando l'esclusione dei rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.
- 15) Accompagnamento dei clienti/ allievi sugli impianti di risalita compreso l'uso e l'utilizzo di mezzi da neve semoventi ed altre attrezzature meccaniche, regolarmente abilitate al trasporto di persone e condotte da persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 16) Quanto previsto dall'art. 2049 del C.C., in dipendenza dei danni involontariamente arrecati a terzi dai propri dipendenti alla guida di veicoli a motore ,non di proprietà dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. o a lui locati ,ma di proprietà e/o comunque in uso ai dipendenti semprechè tali danni vengano causati durante l'uso per conto dell'assicurato ,dei suddetti veicoli. La presente garanzia deve considerarsi sussidiaria a quella specifica del veicolo ed operante unicamente nel caso in cui l'Assicurato fosse tenuto a risarcire i danni a terzi danneggiati ai sensi dell'art. 2049 c.c.
- 17) Attività di insegnamento che i maestri dovessero svolgere sia in proprio che alle dipendenze o per conto di altra scuola fermo restando che la presente assicurazione viene prestata in eccedenza ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio o da altri in favore degli stessi e sino alla concorrenza dei massimali previsti dal presente contratto.
- 18) Sci fuori pista e su ghiacciai, purchè detti luoghi facciano parte di comprensori sciistici o comunque siano riconosciuti come itinerari per gite sciistiche, sci alpinistico e sci di fondo.
- 19) Attività della scuola e di maestri relativa all'insegnamento ed esercizio a titolo personale del mono-sci.
- 20) Partecipazione dei maestri di sci a gare sociali e quelle indette dalla FISL.



6. DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i seguenti danni, oltre a quelli già esclusi:

- 1) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata, quali anche gli Ausiliari, salvo quanto derivante dall'Art. 1.
- 2) Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- 3) Derivanti dalla proprietà di fabbricati, capannoni, tribune, strutture edili in genere, impianti fissi all'aperto e al coperto, nonché da lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione, demolizione.
- 4) Da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età.
- 5) Dall'impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo il caso, per quanto riguarda l'età, che ciò sia ammesso dall'attività sportiva espressamente assicurata.
- 6) Alle persone trasportate su mezzi di locomozione di terra o acqua, di proprietà dell'Assicurato o da lui condotti, salvo quanto previsto dall'Art. 5 lettera 11.
- 7) A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; nonché ai veicoli in sosta nelle aree private dell'Assicurato.
- 8) Di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- 9) A mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate.
- 10) A condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.
- 11) Provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati.
- 12) Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, e in genere da mancato godimento dei beni.
- 13) Conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali.
- 14) Derivanti dall'esercizio di bar e ristoranti, salvo quanto previsto dall'Art. 5 lettera 8.

7. DANNI ALL'AMBIENTE E RISCHI ATOMICI

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Parimenti sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni atomici, naturali o artificiali.

8. PERSONE ASSICURABILI

Possono essere assicurate persone fisiche in qualità di Praticanti e/o Ausiliari dell'attività per cui vale l'assicurazione, come anche Enti sportivi, Circoli, o Persone fisiche in qualità di Organizzatori delle stesse.



9. ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

Franchigia fissa €250,00 solo per danni a cose.

Con espressa indicazione che deve risultare dalla scheda di polizza Mod. 55170, possono essere prestate una o più delle seguenti estensioni di garanzia:

1) RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AUSILIARI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che ricade sugli Ausiliari per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività assicurata.

2) TERZI ANCHE I FAMILIARI

Limitatamente ad attività assicurate nell'ambito **SPORTIVO**, ed alle sole lesioni personali, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente o affine convivente o non convivente con l'Assicurato.

3) TERZI TRA DI LORO GLI ALLIEVI E GLI ASSICURATI (PER POLIZZE AUTOMATICHE)

Sono considerati terzi tra di loro gli Assicurati che subiscano il danno durante la partecipazione all'attività assicurata, nonché, nei loro confronti, gli altri partecipanti all'attività assicurata. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di €250,00 (L. 290.440) per sinistro limitatamente ai danni a cose.

4) R.C.T. DEL FABBRICATO

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà, da parte dell'Assicurato, dei fabbricati (da specificare, unitamente all'ubicazione), utilizzati per l'attività cui si riferisce l'assicurazione, e relativi impianti.

Se le cose sopradescritte fanno parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in proprio quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insolubrità dei locali (il risarcimento viene corrisposto con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di €250,00 per sinistro);
- da attività esercitate nei fabbricati o nelle aree di pertinenza, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- dalla proprietà di qualsiasi impianto sportivo, sia all'aperto che al coperto, tribune, capannoni e altri servizi accessori.

10. PLURALITÀ DEGLI ASSICURATI (non operante per polizze FACOLTATIVE)

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

11. DENUNCIA SINISTRI

L'Assicurato deve fare denuncia per iscritto del sinistro entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne venne a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.



L'Assicurato è tenuto inoltre a far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta degli elementi utili per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole.

Se l'assicurazione è prestata con polizza CUMULATIVA, il Contraente è obbligato a fornire le prove e a consentire gli accertamenti per quanto è di sua competenza.

12. ALTRE ASSICURAZIONI

Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società - ai Sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 del Codice Civile - dell'esistenza di altre assicurazioni sui medesimi rischi ai quali si riferisce il presente contratto. Fermo quanto disposto dal presente articolo, viene convenuto, che qualora esista altra valida assicurazione per i singoli rischi coperti dalla presente polizza, le garanzie devono intendersi prestate per l'eccedenza rispetto alle somme di detta altra valida assicurazione e per i massimali indicati nella presente polizza.

13. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'eventuale transazione del danno la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Lo Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

14. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero, con esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

 IL CONTRAENTE

 ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A
